STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.T.A.O.

ART. 1 - Denominazione e Sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata :

ASSOCIAZIONE TRIVENETA AMATORI ORCHIDEE – A.T.A.O.

- Viene assunto il simbolo dell'orchidea sotto esposto come stemma ufficiale dell'Associazione sin dalla sua fondazione:

Associazione Triveneta Amatori Orchidee

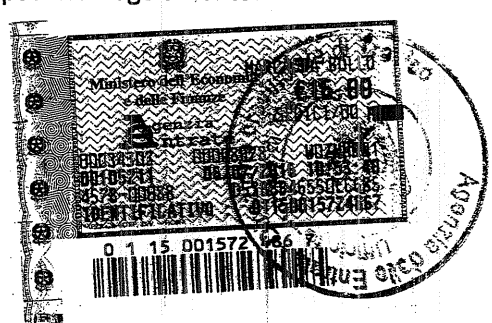
L'Associazione è dedicata allo studio ed alla coltivazione delle orchidee con Sede presso l'abitazione del proprio presidente pro tempore in Via dei Turchetto, 5 nel Comune di Breda di Piave (TV.)

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica allo Statuto

ART. 2 - Finalità

- La "ASSOCIAZIONE TRIVENETA AMATORI ORCHIDEE – A.T.A.O." non ha fini di lucro ma promozionali di una condivisa passione di studio e coltivazione di orchidee il tutto con fini scientifici, culturali, tecnici e pertanto promuoverà iniziative per :

a) Favorire la conoscenza, lo studio, la propagazione, la conservazione e l'introduzione di orchidee.
b) Favorire la conoscenza, lo studio e la conservazione delle orchidee spontanee italiane ed europee .
c) Patrocinare lo studio, la sperimentazione e la divulgazione di nuove tecniche colturali .
d) Organizzare e/o partecipare ad incontri qualificati per ottenere gli scopi previsti, anche attraverso manifestazioni varie (esposizioni, concorsi, pubblicazioni) nell'ambito dell'attività specifica.
e) Formare, fra i propri Soci, giudici per la valutazione delle piante e l'attribuzione dei premi A.T.A.O. Il percorso formativo sarà disciplinato con uno specifico Regolamento.



ART. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente e deliberante sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnarsi a versare la quota associativa e a fornire un recapito di posta elettronica.
3. Ci sono tre categorie di soci:
 - **ordinari**: sono le persone fisiche in regola con le quote sociali. A loro spetta l'elettorato attivo e passivo;
 - **sostenitori**: sono soggetti diversi dalle persone fisiche, che condividendo le finalità dell'Associazione, intendono concretamente collaborare per raggiungere gli obiettivi e gli scopi sociali, anche sottoscrivendo apposite convenzioni operative,
 - **benemeriti**: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Ed inoltre sono benemeriti i Soci ordinari che contribuiscono in modo liberale al patrimonio dell'associazione
4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è in-trasmissibile e non restituibile.

ART. 4 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I Soci devono versare la quota sociale annuale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno ed avere un comportamento leale verso l'Associazione.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni e manifestazioni indette dall'Associazione e di usufruire, avvalendosi a titolo personale , in via esclusiva, delle facilitazioni all'acquisto di materiali specializzati o di partecipazione a corsi, mostre o convegni che l'Associazione potesse proporre.

ART. 5 - Recesso ed esclusione dei Soci

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione in corso d'anno o mediante la mancata accettazione del rinnovo annuale.
3. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e, se in corso d'anno, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei Soci,
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
 - Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sociali, comprese le figure che possono venire previste nel regolamento, sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. E' presieduta dal Presidente e nomina, di volta in volta, un Segretario verbalizzante.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare via e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenete l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata, a richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e/o lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

1. approvare il rendiconto consuntivo e la relazione annuale programmatica;
2. fissare l'importo della quota sociale annuale;
3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
4. approvare l'eventuale Regolamento interno;
5. eleggere il Consiglio Direttivo, ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature alle cariche sociali dovranno essere presentate tra 15 e 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea per elezioni. Le candidature saranno comunicate via e-mail ai Soci come pure le modalità concrete di votazione che il Comitato Direttivo fisserà tenendo conto della dispersione territoriale dei Soci;
6. deliberare su quanto demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

ART. 9 - Validità assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia la presenza dei Soci.
2. Non è ammessa la delega.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse per voto palese tranne quelle riguardanti le persone o le qualità delle stesse.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la partecipazione fisica od informatica di 2/3 dei soci, e con decisione deliberata a maggioranza dei partecipanti; scioglie l'Associazione col voto favorevole di ¾ dei Soci.

ART. 10 – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari o benemeriti che hanno presentato la candidatura nei termini previsti al precedente Art. 8.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera la maggioranza dei presenti.
3. Al suo interno elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
 Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione dei Soci facendoli partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il Rendiconto Consuntivo, la relazione programmatica annuale, ogni relazione utile al buon andamento sociale delle attività svolte.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per nr. 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

2. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni, e può essere rieletto per un massimo di due mandati.
3. In caso di assenza od impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

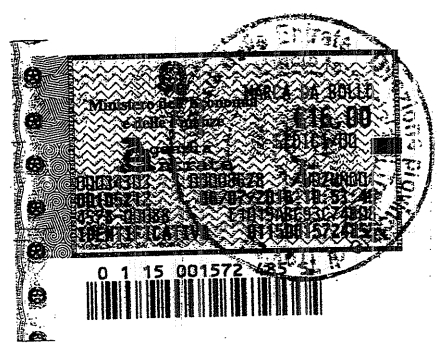
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la gestione ordinaria dell'Associazione, certificare il consuntivo annuale. La sua relazione va allegata al consuntivo stesso.
2. Esso è composto dal Presidente del Collegio, che è designato fra i componenti il Consiglio Direttivo, e da altri due Soci eletti dall'Assemblea fra i Soci ordinari.
3. Nell'elezione dei Revisori l'Assemblea dovrà tener conto della necessaria specifica competenza in materia contabile, acquisita per studi e per esperienza.

ART. 14– Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

 a. quote e contributi degli associati;
 b. eredità, donazioni e legati;
 c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.



ART. 15 – Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. La relazione previsionale programmatica contiene il programma a le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. Il rendiconto va inviato ai Soci contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Accanto al rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo dovrà presentare in Assemblea la relazione previsionale programmatica indicando per ogni attività ipotizzata il grado di risposta alle finalità dell'Associazione e la previsione della copertura delle relative spese.

ART. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 9.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione a ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità ad analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge

ART. 17 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.